

Sentenza: n. 4 del 15 gennaio 2014

Materia: tutela della salute

Parametri invocati: artt. 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 25/2012

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e all'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

L'art. 8, comma 2, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 25/2012 stabilisce che ai direttori generali delle aziende sanitarie che decadono dall'incarico *viene corrisposto il compenso onnicomprensivo dovuto in caso di cessazione anticipata dell'incarico*.

La Regione Friuli-Venezia Giulia non si è costituita in giudizio.

In via preliminare, la Corte costituzionale rileva che la norma impugnata, in un primo momento abrogata dall'art. 8, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, è stata richiamata in vita dall'art. 14, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, e per questo motivo permane l'interesse del ricorrente all'esame del ricorso.

Ancora in via preliminare, è dichiarata inammissibile la censura sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., in ragione della mancata indicazione di tale doglianza nella determinazione governativa ad impugnare.

Quanto alla censura proposta in relazione al principio di copertura finanziaria, l'esame di costituzionalità va operato con riguardo al testo vigente dell'art. 81 Cost., giacché la revisione introdotta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), si applica a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Ciò premesso, la questione sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. è fondata.

Il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile e la sua forza espansiva *si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di invalidare tutti gli enunciati normativi che non sono coerenti con i principi della sana gestione finanziaria e contabile*. Corollario di tale regola è che *l'esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge determina la necessità dell'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte*.

Per contro, nella l.r. Friuli-Venezia Giulia 25/2012 non vi è alcuna disposizione che preveda la copertura della spesa derivante dalla norma regionale impugnata.

Peraltro, già con la sentenza n. 68 del 2011 la Corte aveva avuto modo di affermare, con riguardo all'incremento ed all'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti ed istituti sanitari, che la mancata indicazione della copertura finanziaria comporta la violazione dell'art. 81 Cost.

L'art. 8, comma 2, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 25/2012 è pertanto illegittimo in quanto viola la regola della previa determinazione della copertura finanziaria.

Restano assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.